

	ALLEGATO "B" AL N. 44144/27430 DI REPERTORIO	
	STATUTO	
	"Fondazione DREAM - Comunità di Sant'Egidio - Ente del	
	Terzo Settore"	
	Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata	
	Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applica-	
	bile.	
	1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice	
	del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita per vo-	
	lontà della associazione "Comunità di Sant'Egidio", della as-	
	sociazione "Comunità di S. Egidio - ACAP - APS" e della fon-	
	dazione "Fondazione S. Egidio per la Pace", tutte con sede	
	in Roma, una fondazione denominata "Fondazione DREAM - Comu-	
	nità di Sant'Egidio - Ente del Terzo Settore" o, in forma	
	abbreviata, "Fondazione DREAM - Comunità di Sant'Egidio -	
	ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo ri-	
	chieda, la denominazione può anche essere utilizzata tradu-	
	cendola in lingue diverse dalla lingua italiana.	
	1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'o-	
	ra innanzi, lo "Statuto"), dal Codice civile, dalla normati-	
	va speciale e da ogni altra applicabile normativa, di natura	
	primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applica-	
	bile").	
	1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella cor-	

	rispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Articolo 2) Sede	
	2.1 La Fondazione ha sede in Roma	
	2.2. Il Consiglio di direttivo può istituire e sopprimere,	
	in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, fi-	
	liali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, pro-	
	duttive e direzionali, comunque denominate.	
	Articolo 3 - Scopo	
	3.1. La Fondazione non ha finalità di lucro, nemmeno indiret-	
	to, ed è apolitica.	
	3.2. La Fondazione ha per scopo:	
	- perseguire il bene comune;	
	- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di	
	protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusio-	
	ne e il pieno sviluppo della persona;	
	- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione la-	
	vorativa.	
	Articolo 4) Oggetto	
	4.1. La Fondazione, svolgendo attività di interesse genera-	
	le, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in	
	via esclusiva o principale, delle seguenti attività di inte-	
	resse generale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	

	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui	
	alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e succes-	
	sive modificazioni;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 ago-	
	sto 2014, n. 125, e successive modificazioni.	
	4.2 Nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti,	
	la Fondazione - tra le altre - si propone di:	
	- promuovere in ogni parte del mondo iniziative di ricerca,	
	diagnosi , e trattamento dell' Aids nelle sue molteplici for-	
	me, delle patologie ad essa correlate e delle malattie non	
	comunicabili.	
	- promuovere i diritti dell'infanzia secondo le indicazioni	
	contenute nella Convenzione internazionale delle Nazioni Uni-	
	te sui diritti del fanciullo e nelle altre dichiarazioni e	
	convenzioni prodotte nelle sedi internazionali a tutela dei	
	minori;	

	- promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo, anche	
	in collaborazione con organismi pubblici o privati, italiani	
	o stranieri;	
	- collaborare con le organizzazioni e le istituzioni interna-	
	zionali o sopranazionali, nonché con community based, orga-	
	nizzazioni nono governative. e congregazioni religiose, al	
	fine di cooperare per iniziative di ricerca, diagnosi , e	
	trattamento dell' Aids nelle sue molteplici forme , delle	
	patologie ad essa correlate e delle malattie non comunica-	
	bili nelle diverse regioni del pianeta;	
	- svolgere - in collaborazione con altri soggetti pubblici o	
	privati e con le organizzazioni internazionali - attività di	
	aiuto allo sviluppo, di sostegno allo sviluppo istituzionale	
	e di cooperazione decentrata, al fine di promuovere la cre-	
	scita della società civile e delle istituzioni democratiche	
	nei paesi in via di sviluppo.	
	4.3 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svol-	
	gere "attività diverse" rispetto all'attività che costitui-	
	sce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse", deli-	
	berate dal Consiglio direttivo, devono essere svolte secondo	
	i criteri e i limiti prescritti dalla normativa vigente.	
	Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti	
	5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa	
	Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.	
	Articolo 6) Durata	

	6.1. La Fondazione ha durata indeterminata	
	Titolo II - Patrimonio ed entrate	
	Articolo 7) Patrimonio	
	7.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:	
	a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitu-	
	tivo,	
	b) dalle pubbliche e private contribuzioni, da erogazioni,	
	donazioni, liberalità in genere, istituzioni di eredità, le-	
	gati e lasciti, con destinazione espressa e/o deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;	
	c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsia-	
	si titolo e che sia espressamente destinato ad incremento	
	del patrimonio;	
	d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di	
	Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento	
	del patrimonio.	
	Articolo 8) Entrate	
	8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto	
	della Normativa Applicabile, mediante:	
	a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a	
	incremento del patrimonio della Fondazione	
	b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni	
	testamentarie) non specificamente destinate a incremento del	
	patrimonio della Fondazione;	
	c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;	

	d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto	
	dell'attività della Fondazione;	
	e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da	
	quelli provocati al patrimonio della Fondazione;	
	g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non spe-	
	cificamente destinata a incremento del suo patrimonio.	
	Articolo 9) Raccolta fondi	
	9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi	
	al fine di finanziare le proprie attività di interesse gene-	
	rale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, dona-	
	zioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività	
	di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecita-	
	zione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di	
	beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie	
	e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto pre-	
	scritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.	
	Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti.	
	10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,	
	che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibi-	
	le in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scio-	
	glimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzio-	
	ne del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamen-	

	to a favore della Fondazione.	
	10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,	
	effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fonda-	
	zione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione	
	all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso	
	dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal-	
	lo Statuto; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di	
	partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna	
	quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabi-	
	le come di titolarità del Partecipante o del soggetto che ab-	
	bia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro	
	sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo parti-	
	colare né per successione a titolo universale, né per atto	
	tra vivi né a causa di morte.	
	Articolo 11) Divieto di distribuzione	
	11.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e al-	
	tri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in o-	
	gni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individua-	
	le intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.	
	Articolo 12) Patrimoni destinati a uno specifico affare	
	12.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Ammini-	
	strazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimo-	
	ni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applica-	

	no, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme	
	di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.	
	Articolo 13) Fondatori	
	13.1. Fondatori, con le facoltà ed i poteri di cui oltre, so-	
	no:	
	l'associazione "Comunità di Sant'Egidio", l'associazione "Co-	
	munità di S. Egidio - ACAP - APS" e la fondazione "Fondazio-	
	ne S. Egidio per la Pace ".	
	Titolo III - Sistema di governance	
	Articolo 14) Organi	
	14.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Orga-	
	ni”):	
	a) il Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Presidente;	
	c) il Consiglio direttivo;	
	d) il Segretario generale (d’ora innanzi, il “Segretario”);	
	e) l’Organo di Controllo.	
	f) il Revisore Legale dei Conti (ove nominato).	
	Sezione I - Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 15) Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	15.1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indiriz-	
	zo della Fondazione. Esso definisce le linee strategiche, no-	
	mina gli altri organi e delibera sulle modifiche statutarie	
	e sullo scioglimento.	
	15.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:	

	a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente e	
	il Segretario generale e disporne la revoca;	
	b) nominare l’Organo di Controllo e disporre la revoca dei	
	suoi membri;	
	d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ri-	
	tenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la	
	revoca;	
	e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi	
	della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei lo-	
	ro confronti;	
	h) approvare il bilancio di esercizio;	
	i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta	
	opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività del-	
	la Fondazione;	
	l) deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e allo	
	Statuto;	
	m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione,	
	lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;	
	n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dal-	
	la Normativa Applicabile come di competenza dell’organo ammi-	
	nistrativo della Fondazione.	
	15.3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera u-	
	tilizzando il metodo collegiale.	
	15.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Consiglio Di-	
	rettivo quale organo cui è affidata l'amministrazione della	

	Fondazione.	
	Articolo 16) Composizione del Consiglio di Amministrazione	
	16.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Consi-	
	glieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Se-	
	gretario.	
	16.2. Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette	
	membri, nominati come segue:	
	tre designati dalla associazione "Comunità di Sant'Egidio",	
	due designati dalla associazione "Comunità di S. Egidio - A-	
	CAP Aps"	
	e due designati dalla fondazione "Fondazione S. Egidio per	
	la Pace".	
	16.3. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione	
	spetta al Consiglio di Amministrazione uscente, il quale de-	
	libera sulla base delle designazioni vincolanti effettuate	
	dagli enti di cui al comma precedente. Il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è tenuto a nominare i soggetti indicati dai ri-	
	spettivi enti designatori, verificata esclusivamente la sus-	
	sistenza dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause	
	di ineleggibilità previste dalla legge o dal presente Statu-	
	to.	
	16.4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere	
	e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'i-	
	nabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	

	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	Articolo 17) Sostenitori	
	17.1. Il Consiglio di Amministrazione conferisce a persone	
	fisiche e giuridiche, che abbiano assunto un ruolo di soste-	
	gno particolarmente rilevante verso la Fondazione e le sue	
	attività, il titolo di Sostenitore, eventualmente disponendo	
	un regolamento in merito.	
	Articolo 18) Durata della carica	
	18.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per	
	quattro esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del	
	Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione	
	del bilancio d'esercizio relativo al quarto esercizio di du-	
	rata della carica.	
	18.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioran-	
	za dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si	
	intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.	
	18.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi moti-	
	vo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione prov-	
	vede alla sua sostituzione tramite cooptazione. Il Consiglie-	
	re cooptato dura in carica fino alla prima riunione utile	
	del Consiglio, che dovrà provvedere alla nomina di un nuovo	
	consigliere su designazione dell'ente che aveva nominato il	
	consigliere cessato. Il nuovo nominato scadrà insieme agli	
	altri consiglieri.	
	Articolo 19) Convocazione del Consiglio di Amministrazione	

	19.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segreta-	
	rio generale, ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno	
	oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o	
	dall'Organo di Controllo.	
	19.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito median-	
	te posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo	
	a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, contenente	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunio-	
	ne e l'elenco delle materie da trattare.	
	19.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglie-	
	ri e ai membri effettivi dell'Organo di Controllo almeno cin-	
	que giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso	
	è spedito almeno due giorni prima.	
	Articolo 20) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	20.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costitui-	
	to qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.	
	20.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presi-	
	dente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal	
	Segretario generale; in mancanza, dal Consigliere più anzia-	
	no d'età e verbalizzate a cura di uno dei membri, ovvero di	
	persona estranea al Consiglio, designati da chi presiede la	
	riunione.	
	20.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consi-	

	glieri presenti.	
	20.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione	
	occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri	
	in carica. Si intendono atti di straordinaria amministrazio-	
	ne, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'acquisto e	
	la vendita di immobili, l'accettazione di donazioni o lasci-	
	ti gravati da oneri, la costituzione di ipoteche, la stipula	
	di mutui di importo superiore a un valore deliberato dal Con-	
	siglio stesso.	
	20.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo	
	scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favo-	
	revole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.	
	20.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi pre-	
	siede la riunione, fatta eccezione per le delibere da appro-	
	varsì con maggioranza qualificata.	
	20.7. Ciascun Consigliere può farsi rappresentare nelle riu-	
	nioni del Consiglio di Amministrazione da un altro Consiglie-	
	re mediante delega scritta. Ogni Consigliere non può essere	
	portatore di più di due deleghe.	
	Articolo 21) Responsabilità dei Consiglieri e Conflitto di	
	interessi	
	21.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata	
	dall'art. 28, CTS.	
	21.2. Il consigliere che in una determinata operazione ha,	
	per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con	

	quello della Fondazione, deve darne notizia agli altri ammi-	
	nistratori e all'Organo di controllo. Il consigliere si a-	
	stiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'ope-	
	razione stessa.	
	Sezione II - Amministrazione e Rappresentanza (Consiglio Di-	
	rettivo, Segretario Generale e Presidente)	
	Articolo 22) Consiglio Direttivo	
	22.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione	
	della Fondazione. Esso compie tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione de-	
	gli scopi sociali, in conformità agli indirizzi generali del	
	CdA.	
	22.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario Ge-	
	nerale.	
	22.3. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai	
	terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano a tut-	
	ti i membri del Consiglio Direttivo, i quali possono eserci-	
	tarla con firma disgiunta per l'ordinaria amministrazione e	
	firma congiunta di due membri per la straordinaria.	
	22.4. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di mem-	
	bri variabile da 3 a 5, nominati dal Consiglio di Amministra-	
	zione. Essi durano in carica per quattro esercizi e sono rie-	
	leggibili.	
	Articolo 23) Presidente	
	23.1. Il Presidente della Fondazione è designato per la pri-	

	ma volta nell'Atto costitutivo e successivamente dal Consi-	
	glio di Amministrazione, fra i membri dello stesso.	
	23.2 Al Presidente spetta la rappresentanza istituzionale “o-	
	noraria” della Fondazione, con esclusione della rappresen-	
	za legale e della firma della Fondazione stessa. In partico-	
	lare, egli:	
	a) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne	
	dirige i lavori e vigila sul corretto andamento delle atti-	
	vità consiliari;	
	b) vigila sull'attuazione delle delibere del Consiglio di Am-	
	ministrazione;	
	c) svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statu-	
	to o dal Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 24) Segretario	
	24.1. Il Segretario Generale è nominato per la prima volta	
	nell'Atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Am-	
	ministrazione tra i suoi membri.	
	24.2 Egli:	
	- promuove e regola l'attività della Fondazione;	
	- attua gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Am-	
	ministrazione, nonché le decisioni e le delibere adottate	
	dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Direttivo;	
	- formula le proposte di deliberazione da sottoporre al Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	- cura i rapporti con le Autorità tutorie e con i terzi;	

	- in genere presiede allo svolgimento delle attività della	
	Fondazione in tutte le sue manifestazioni e dispone i provve-	
	dimenti d'urgenza, salva, ove occorra, la ratifica del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	- dirige e coordina normalmente e straordinariamente tutti i	
	programmi della Fondazione secondo gli indirizzi, i program-	
	mi di massima e le determinazioni approvate dal Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- a lui spetta l'organizzazione dei vari uffici e segreterie	
	ed in generale della struttura operativa della Fondazione.	
	24.3. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai	
	terzi e in giudizio spetta, con poteri di firma disgiunta a	
	tutti i membri del Consiglio Direttivo nell'ambito dei pote-	
	ri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal pre-	
	sente Statuto.	
	Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale	
	Articolo 25) Composizione dell'Organo di Controllo	
	25.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabi-	
	lito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina,	
	da un organo di controllo monocratico o da un Organo di con-	
	trollo collegiale composto da tre membri effettivi, a uno	
	dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la ca-	
	rica di Presidente.	
	25.2. L'organo ed i suoi membri durano in carica per tre e-	
	sercizi e sono rieleggibili.	

	25.2. La nomina dei membri supplenti, in ogni caso, è facol-	
	tativa. In caso di nomina di un organo monocratico è nomina-	
	to anche un membro supplente. In caso di nomina di un Orga-	
	no collegiale sono nominati anche due Supplenti. Coloro che	
	hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automatica-	
	mente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti	
	che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno	
	in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione, la notizia della cessazione dalla carica dell’organo	
	di controllo monocratico o di uno dei membri effettivi del	
	collegio .	
	25.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revi-	
	sione legale e composto da un unico membro, deve essere nomi-	
	nato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti	
	categorie:	
	- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppu-	
	re:	
	- un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine	
	dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Or-	
	dine dei Consulenti del Lavoro; oppure:	
	- un soggetto avente la qualifica di professore universita-	
	rio di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	25.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revi-	
	sione legale e composto da un Collegio, almeno uno dei mem-	
	bri effettivi e almeno uno dei Supplenti devono appartenere	

	a una qualsiasi delle seguenti categorie:	
	- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:	
	- soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine	
	dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Or-	
	dine dei Consulenti del Lavoro; oppure:	
	- soggetti aventi la qualifica di professore universitario	
	di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	25.5. Per i compiti ed il funzionamento dell’Organo, l’ine-	
	leggibilità e la decadenza dei membri dell’Organo di Control-	
	lo, si applica la normativa vigente, in particolare l'art.	
	30 del D.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, l'art. 2399	
	del Codice Civile.	
	Articolo 26) Esercizio della funzione di revisione legale	
	26.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una	
	persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Re-	
	visori Legali.	
	26.2. La nomina del soggetto incaricato della revisione è fa-	
	coltativa, salvo che essa divenga obbligatoria al superamen-	
	to dei limiti dimensionali o al verificarsi delle condizioni	
	previste dalla normativa vigente.	
	Titolo IV - Bilanci, libri e scritture	
	Articolo 27) Esercizi	
	27.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base	
	di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° genna-	
	io e terminano il 31 dicembre di ogni anno.	

	Articolo 28) Bilancio d’esercizio	
	28.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio	
	d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Appli-	
	cabile.	
	28.2. Il bilancio di ciascun esercizio è approvato dal Consi-	
	glio di Amministrazione, su proposta del Segretario Genera-	
	le, entro il termine ultimo per il deposito del bilancio al	
	RUNTS.	
	Articolo 29) Bilancio sociale	
	29.1. Per ogni esercizio è predisposto, al superamento dei	
	limiti di cui all’art. 14, co. 2 del Codice del Terzo setto-	
	re, il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Nor-	
	mativa Applicabile.	
	Articolo 30) Scritture contabili	
	30.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte	
	dalla Normativa Applicabile.	
	Articolo 31) Libri della Fondazione	
	31.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla	
	Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:	
	a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consi-	
	glio Direttivo;	
	c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo	
	di Controllo.	

	31.2. Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fonda-	
	zione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenu-	
	to a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei	
	Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da	
	ciascun membro dell’Organo di Controllo e da ogni volonta-	
	rio, i quali possono estrarne copie.	
	31.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Con-	
	siglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di	
	Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consiglie-	
	re e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali pos-	
	sono estrarne copie.	
	31.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Or-	
	gano di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di	
	Controllo.	
	Titolo V - Estinzione e scioglimento	
	Articolo 32) Devoluzione del patrimonio	
	32.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fon-	
	dazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positi-	
	vo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fat-	
	ta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad	
	altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Titolo VI - Norme finali: Arbitrato - Riunioni a distanza	
	Articolo 33) Clausola compromissoria	
	33.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della	

	Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra	
	i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fon-	
	dazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o in-	
	terpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e	
	che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimes-	
	sa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo di-	
	ritto e svolgendo un arbitrato rituale.	
	33.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal	
	Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Came-	
	ra di Commercio di Roma.	
	33.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Pro-	
	vincia ove la Fondazione ha sede.	
	33.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. Artico-	
	lo 34) Svolgimento delle riunioni in modalità telematica	
	34.1 Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione previ-	
	sti dal presente Statuto possono svolgersi anche con gli in-	
	tervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-	
	dio/video collegati (es. videoconferenza o teleconferenza),	
	a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei compo-	
	nenti. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito a chi presiede l'adunanza di accertare ine-	
	quivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interv	
	nuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	

[illegible]

[illegible]